

Codice A1813A

D.D. 3 dicembre 2015, n. 3689

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Domanda dei Sigg. Rupnick Stefan e Nachbar Christine , per il rilascio di autorizzazione idraulica in SANATORIA per la avvenuta realizzazione di scogliera in massi in sx orografica del rio Pescatori, in Comune di Borgofranco di Ivrea (TO).

Con nota pervenuta in data 01/09/2015 i sigg. Stefan RUPNIK (omissis) e Christine NACHBAR (omissis) hanno richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica in SANATORIA per l'avvenuta realizzazione di una scogliera in massi di circa 24 m., in sx orografica del rio Pescatori, demaniale, in Comune di Borgofranco di Ivrea (TO). La nota citata fa seguito ad una precedente istanza di autorizzazione idraulica , sempre in sanatoria, che questo Settore aveva ritenuto sospendere e di valutare solo a seguito della realizzazione a monte dell'area abitata del Canale Scolmatore del Rio Pescatori. Quest'ultima opera, riconducibile all'evento autunno 2000, permetteva di deviare l'afflusso idraulico proveniente dal versante, verso il nuovo bacino di laminazione con sbocco in fiume Dora Baltea, e quindi proteggere le aree abitate del Comune di Borgofranco di Ivrea da vari fenomeni di dissesto areale. Il canale scolmatore risulta ultimato e collaudato per cui è stata presa in esame la presente istanza.

Sono stati quindi esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, unitamente ad una verifica idraulica attualizzata richiesta da questo Settore.

La istanza è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Borgofranco di Ivrea (TO) dal 04/09/2015 al 19/09/2015 senza osservazioni e/o opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibili di sanatoria,.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici in SANATORIA ai sensi del R.D. 523/1904, i Sigg. Stefan EUPNIK e Christine NACHBAR, (omissis) per i lavori eseguiti, nella posizione e secondo le caratteristiche e

modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegata all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. **l'autorizzazione si intende rilasciata in sanatoria con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;**
4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone